

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 07/01/2012

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 17.02.2010 Su. Fa., esercente la professione di psicologo psicoterapeuta, impugnava il rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla sua richiesta di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 per l'importo complessivo di euro 4.380,92, sostenendo che non sussisteva il presupposto di cui all'art. 2 del D.L.vo n. 446/97 in quanto la sua attività lavorativa non era autonomamente organizzata per il fatto che non si avvaleva di alcun collaboratore, neppure occasionale, né impegnava beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, di talché non era possibile prestare servizi indipendentemente dal suo personale apporto. Depositava documenti tra cui copie dei quadri RE relativi agli anni in discussione.

Chiedeva pertanto che l'Agenzia delle Entrate fosse condannata al rimborso dell'imposta nonché al pagamento delle spese di giudizio.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate in via pregiudiziale eccepiva la decadenza del ricorrente dal rimborso dell'IRAP versata il 20.06.2005 (euro 492,74) in quanto la relativa istanza era stata presentata l'11.11.2009 e quindi oltre il termine quadriennale di cui all'art. 38 DPR n. 602/73.

Nel merito sosteneva che nei confronti della contribuente sussistevano gli elementi di un'attività organizzata autonomamente, soggetta all'IRAP in conformità delle disposizioni degli artt. 2 e 3 del D.L.vo n. 446/97, evidenziando che la ricorrente per l'anno 2006 aveva corrisposto a terzi compensi per prestazioni afferenti l'attività svolta pari ad euro 1.200 e sostenendo che la stessa si era avvalsa di beni strumentali ben superiori al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Concludeva pertanto con richiesta di reiezione del ricorso e vittoria di spese. All'esito della Camera di consiglio, la Commissione osserva:

l'eccezione pregiudiziale di decadenza relativa al versamento del 20.06.2005 è fondata essendosi verificata decadenza dei contribuenti per il motivo addotto dall'ufficio.

Motivi della decisione

Con riguardo al merito, occorre anzitutto sottolineare che per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo è sufficiente la esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente influente, ovverossia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Si deve trattare di un qualcosa in più la cui disponibilità non sia, in definitiva, irrilevante perché capace, come lo studio o i collaboratori, di rendere più efficace o produttiva l'attività. L'eventuale obiezione che nell'attuale realtà sarebbe pressoché impossibile per un professionista esercitare l'attività senza l'ausilio di uno studio e/o di uno o più collaboratori o dipendenti si rivela irrilevante in quanto la legge n. 446/1997 ha inserito i lavoratori autonomi fra i soggetti passivi dell'IRAP proprio perché essi si avvalgono normalmente di quella struttura organizzativa che costituisce il presupposto dell'imposta. Costituisce onere del contribuente che, dopo avere versato l'imposta, ne chieda il rimborso, la allegazione di prova rigorosa dell'assenza delle condizioni sopra indicate (Cass. Sez. V n. 3676/2007).

Nel caso in esame dai quadri RE risulta che la ricorrente non si è avvalsa, di alcun collaboratore, neppure occasionale, e che non ha utilizzato beni strumentali eccedenti il minimo necessario. Poco significativo si rivela, in tale contesto, il riferimento dell'ufficio al

compenso di euro 1.200 corrisposto a terzi nell'anno 2005 (e non 2006) per prestazioni afferenti l'attività.

I beni strumentali di cui si è avvalsa la contribuente (autovettura, p. c. e mobili di arredo dell'ufficio) non sembrano eccedere, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, mentre le "altre spese documentate" non superano annualmente l'importo di 3.000 euro.

Pertanto può ben ritenersi che la contribuente ha nella fattispecie assolto l'onere della prova - gravante su colui che richiede il rimborso di imposte versate - della insussistenza dei presupposti per l'imposizione di cui alla legge n. 446/1997. La obiettiva incertezza nella interpretazione della disciplina normativa impone la compensazione delle spese processuali a norma dell'art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, fatta eccezione per la parte relativa all'importo di euro 492,74.

Compensa le spese processuali.